



ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli – E. Forcellini", Istituto Tecnico Economico "A. Colotti", Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda", Corsi serali



www.istitutosuperiorefeltre.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Sede legale e amm.va via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL)
tel. 0439/301540 fax 0439/303196

PEO blis008006@istruzione.it PEC: blis008006@pec.istruzione.it

P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione elettronica.: UF4RBG

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

Art. 1 Principi e finalità

1. *Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.* A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
2. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti alla loro irrogazione ed il relativo procedimento.
3. La sanzione deve essere tempestiva, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
4. Le sanzioni disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È possibile la conversione della sanzione in attività a favore della Comunità scolastica e più in generale per attività socialmente utili.
5. A nessuno studente possono essere irrogate sanzioni - a partire da quella dell'allontanamento dalla Comunità scolastica per 1 giorno - senza avergli dato la possibilità di esporre le proprie ragioni.
6. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate, non lesive dell'altrui dignità e personalità.
7. Le sanzioni e i provvedimenti possono comportare l'allontanamento dalla Comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. E' ammesso il ricorso da parte dello studente avverso la sanzione mediante l'Organo di Garanzia dell'Istituto (Art. 5).

Art. 2

Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto e durante qualsiasi attività facente parte del PTOF o del POF annuale, comprese le attività relative ai PCTO (alternanza scuola lavoro) (viaggi d'istruzione, attività integrative, ecc.).
2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze non gravi e in mancanze gravi.

3. Si configurano come mancanze **non gravi** i seguenti comportamenti:

- a) ritardi;
- b) incuria dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche;
- c) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
- d) la non osservanza di norme d'igiene e di pulizia (accumulo di cartacce non rimosse; residui di cibo o bevande sul pavimento o sui banchi) che determinerebbero effetti negativi nell'ambiente scolastico;
- e) azioni di moderato disturbo durante le lezioni. Sono da intendersi in questo senso: alzarsi dal posto senza permesso, svolgere compiti non inerenti alla materia trattata, consumare cibi e bevande, tenere acceso il telefono cellulare.

4. Si configurano come mancanze **gravi** i seguenti comportamenti:

- a) offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto, alle Istituzioni, alle Religioni;
- b) atti e parole che in modo esplicito e consapevole offendano la dignità della persona e discriminino in base all'appartenenza etnica e sessuale, alle scelte religiose e culturali, alle condizioni socio – economiche;
- c) atti di violenza fisica e/o morale;
- d) comportamenti scorretti e/o pericolosi: in questo ambito rientrano gli atti violenti contro docenti, non docenti, studenti, il lancio di oggetti contundenti, l'introduzione di alcolici, sostanze stupefacenti, materiale pirotecnico, l'inosservanza delle norme antinfortunistiche, l'allontanamento non autorizzato dalla scuola;
- e) assenze non giustificate;
- f) azioni di disturbo continuo durante le lezioni, con conseguente impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare. E' da intendersi in questo senso il chiacchierare ininterrotto;
- g) l'uso degli strumenti di riproduzione audio e delle carte da gioco durante le attività didattiche;
- h) l'uso improprio degli accendini, delle forbici, delle taglierine o di altro materiale che potrebbe essere pericoloso;
- i) l'utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici, al fine di produrre filmati, foto, registrazioni audio non autorizzate;
- j) danneggiamento volontario degli arredi e delle attrezzature dell'Istituto;
- k) la reiterazione per almeno tre volte di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave;
- l) comportamenti che configurino reati penali.

Art. 3

Sanzioni

1. Tutte le mancanze degli allievi devono essere annotate sul registro di classe e portate a conoscenza del Dirigente o dei suoi collaboratori. A tal fine il docente che ha rilevato l'azione scorretta compilerà un apposito modulo.
2. Per le mancanze non gravi (con sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica) è prevista l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, eventualmente accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.
3. Per le mancanze gravi può essere previsto l'allontanamento dall'istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione.

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

(Art. 4 - Comma 8 dello Statuto degli studenti e delle studentesse) Tale sanzione - *adottata dal Consiglio di Classe* - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

(Art. 4 – Comma 9 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). Le suddette sanzioni sono *adottate dal Consiglio d'istituto*, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

(Art. 4 - comma 9bis dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del *Consiglio d'Istituto*, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti sopra elencati possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

4. La sanzione irrogata sarà riportata nel Registro di classe.
5. E' istituito presso la Segreteria didattica dell'Istituto, il Registro delle sanzioni disciplinari sul quale vengono annotate, a cura della Segreteria, tutte le sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico, con riferimento a ciascun allievo di ciascuna classe dell'Istituto.

Valutazione insufficiente del comportamento

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

I Criteri e le indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente sono definiti dal Collegio dei docenti.

Art. 4

Modalità attuative

1. RITARDI (Art. 2 comma 3)

- In caso di ritardo (oltre le 8.05) e in assenza di giustificazione sul libretto personale il docente in servizio provvederà a segnarlo sul registro di classe. L'alunno porterà la giustificazione il giorno successivo e il docente in servizio registrerà l'avvenuta giustificazione
- il numero dei ritardi viene periodicamente comunicato alle famiglie;
- il rientro in classe oltre i cinque minuti dopo la ricreazione, viene considerato ritardo e comporta la segnalazione sul registro.

2. ASSENZE NON GIUSTIFICATE (Art. 2 comma 4)

- dopo tre giorni dal rientro, in mancanza della giustificazione, la Segreteria su indicazione di un docente di classe, si informa presso la famiglia sulle motivazioni dell'assenza;
- in caso di mancata giustificazione, il Coordinatore propone al DS una eventuale sanzione: richiamo verbale e/o ammonizione scritta.

3. DISTURBO DURANTE LA LEZIONE (Art. 2 comma 4)

- richiamo verbale;
- se il richiamo è ripetuto, il docente procede ad infliggere una nota sul registro;

- dopo tre note è prevista una eventuale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe: (ammonizione con comunicazione alla famiglia)

4. LINGUAGGIO OFFENSIVO E LESIVO (Art. 2 comma 4)

- Il docente procede ad infliggere una nota sul registro di classe;
- E' prevista una eventuale sanzione, adottata dal DS;
- ammonizione con comunicazione alla famiglia o sospensione per un giorno.

5. MANCANZA DI RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO (Art. 2 commi 3 e 4)

- Per la mancata osservanza delle norme di igiene e di pulizia è previsto un richiamo verbale;
- se il richiamo è ripetuto, il docente procede ad infliggere una nota sul registro;
- per i danni comprovati, ma involontari, agli arredi e ai materiali scolastici, il personale docente e/o non docente che rilevi il fatto, provvede a comunicarlo al DS o ad un suo collaboratore; alla famiglia dell'allievo responsabile verrà richiesto il risarcimento del danno.
- per i danni comprovati e volontari, il personale docente e/o non docente che rilevi il fatto, provvede a comunicarlo al DS o ad un suo collaboratore il quale, oltre alla richiesta di risarcimento alla famiglia, infliggerà una sanzione, in accordo con il Consiglio di Classe: ammonizione con comunicazione alla famiglia o sospensione per un giorno
- nel caso in cui non si trovi il responsabile, il danno sarà pagato dall'intera classe.

6. COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI E/O PERICOLOSI (Art. 2 comma 4)

- Il docente procede ad infliggere una nota sul registro di classe e informa il D.S. che, sentito l'alunno, procede alla convocazione del Consiglio di Classe (C.d.C.) per una eventuale sanzione da quattro a quindici giorni di sospensione.
- In caso di comportamenti particolarmente pericolosi per sé e per gli altri, lo studente viene immediatamente allontanato dalla classe e condotto dal Dirigente (o da un suo collaboratore), che provvederà ad adottare le misure del caso.

7. ABBIGLIAMENTO (Art. 2 comma 3)

- Richiamo verbale

8. CASI NON CONTEMPLATI

- Saranno valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe che adotterà le misure ritenute più opportune.

Entro quindici giorni dalla comunicazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Art. 5

Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è formato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato, che ne assume la presidenza, due docenti designati dal Collegio, due Rappresentanti dei genitori e due Rappresentanti degli studenti (Art. 5 Comma 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse) designati dal Consiglio di Istituto. Sussiste la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza di tutti i membri.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.
3. L'Organo di Garanzia è chiamato ad esprimersi in merito ai provvedimenti disciplinari e, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.